



Comune di Taceno

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 38 DEL 19-12-2017

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 18:30, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
FONDRA MARISA	X	
DENTI FRANCESCA	X	
DENTI PIERCARLO	X	
MUTTONI GIMMI		X
POMI ALESSANDRO		X
POMI ROSANNA	X	

Componente	Presente	Assente
MUTTONI GUIDO		X
VITALI ALBERTO		X
GALBUSERA VALTER		X
GILARDONI ELISA	X	
CIRESA ROBERTO	X	

Numero totale PRESENTI: 6 – ASSENTI: 5

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE AVV. MARIA LETIZIA CARERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARISA FONDRA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2018.

Il Sindaco illustra il secondo punto all'ordine del giorno, proponendo al Consiglio di confermare anche per l'anno 2018 l'aliquota zero per mille per tutte le tipologie di immobili tassabili ai fini Tasi. Nessuno interviene.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della predetta Legge di Stabilità:

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", parte seconda Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI, approvato in data 29 luglio 2014 con propria deliberazione n. 25, ed in particolare l'art. 7 che rimette alla competenza del consiglio comunale la determinazione delle aliquote della Tasi, anche in misura differenziata in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, e la definizione di eventuali detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

Preso atto che la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) comma 14 lettera a), con decorrenza 1.01.2016, ha modificato l'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, prevedendo l'esenzione da tassazione Tasi per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore o dell'utilizzatore e del rispettivo nucleo familiare, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 28/02/2017 di determinazione delle aliquote Tasi anno 2017.

Preso atto che in base alla predetta ultima deliberazione consiliare le aliquote relative alla Tasi per l'anno 2017 sono state determinate come segue:

- abitazioni principali (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) aliquota 0
per mille
- abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8 e A/9 aliquota 0
per mille
- altri fabbricati aliquota 0
per mille
- aree edificabili
aliquota 0 per mille

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

triennale, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 (G.U. n. 185 del 06.12.2017) che ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

Visto l'art.193, comma 3, del D.lgs. n.267/2000 che consente all'Ente di modificare aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Ritenuto di confermare per l'annualità 2018 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), già deliberate per l'anno precedente, come di seguito indicato:

- | | |
|--|----------------------|
| - abitazioni principali (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | aliquota 0 per mille |
| - abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | aliquota 0 per mille |
| - altri fabbricati | aliquota 0 per mille |
| - aree edificabili | aliquota 0 per mille |

Visti:

- l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000;
- il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" Parte Prima - Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con propria deliberazione n. 25 in data 29.07.2014;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità.

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, anche in qualità di Responsabile IUC.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto

DELIBERA

1. Di fissare, per l'annualità 2018, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come di seguito:

- | | |
|--|------------|
| - abitazioni principali (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | aliquota 0 |
| per mille | |
| - abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | aliquota 0 |
| per mille | |
| - altri fabbricati | aliquota 0 |
| per mille | |
| - aree edificabili | |
| aliquota 0 per mille | |

2. Di dare atto che le aliquote deliberate decorrono dal 1 gennaio 2018.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

3. Di non stabilire per l'anno 2018 alcuna ulteriore riduzione, esenzione o detrazione TASI, rispetto a quelle previste dal Regolamento, approvato con propria deliberazione n. 25 del 29.07.2014.

4. Di riservarsi di modificare il regime impositivo del tributo mediante propria deliberazione da approvarsi e pubblicarsi sul sito MEF entro i termini fissati dalle norme statali, in caso di sopravvenute disposizioni legislative che lo consentano e qualora ritenuto opportuno.

5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, quali servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, **come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :**

<i>Manutenzione strade e rimozione neve</i>	€ 11.154,01
<i>Verde pubblico e gestione dell'ambiente</i>	€ 4.150,00
<i>Illuminazione pubblica</i>	€ 28.000,00
<i>Polizia locale</i>	€ 1.500,00
<i>Turismo</i>	€ 3.350,00
<i>Totale</i>	€ 48.154,01

6. Di incaricare Responsabile del Settore Economico - Finanziario ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e dall'art. 1 comma 688 undicesimo periodo della Legge n. 147/2013.

Successivamente su proposta del Sindaco, nell'ottica di una tempestiva approvazione consiliare del bilancio di previsione 2018/2020, di cui la presente deliberazione costituisce presupposto.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- Parere regolarità tecnica e contabile.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
MARISA FONDRA

Il SEGRETARIO Comunale
AVV. MARIA LETIZIA CARERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO Comunale
AVV. MARIA LETIZIA CARERI



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2018.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Addì, 19-12-2017

Il Responsabile del AREAFINCONTRIB
FONDRA MARISA

Eventuali note:



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2018.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., considerato che la deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 19-12-2017

Il Responsabile del Servizio
FONDRA MARISA

Eventuali note:

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 38/2017

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2018.

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 16-01-2018 per giorni 15 consecutivi.

Taceno, 16-01-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT. AVV. MARIA LETIZIA CARERI